

Legge regionale 07 giugno 1994 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disposizioni modificative di leggi regionali concernenti gli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 16

1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i contributi concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge i cui beneficiari abbiano, a seguito di domanda, ottenuto l'incremento dei parametri di cui all'articolo 2 del DPGR n. 066/Pres. del 26 gennaio 1978, dopo la concessione dei contributi di cui al Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.